SCHEMA DI CONVENZIONE

ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEDICATO A PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003 E S.M.I. E DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.

TRA

- Comune di Parma, nella persona di ……., e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, incaricato della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, incaricato della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto _____, debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18-08-2000, n. 267 e dell'art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della Determina dirigenziale n. DD-2022-____ del --/--/2022;

e

_____ – partita IVA codice fiscale _____- con sede legale in _____, iscritta nel Registro Regionale in data _____ al n.____, rappresentata dal Presidente _____ nato a ____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'_____posta in _____ _____, in qualità di legale rappresentante;

* * *

Premesso

che il Comune di Parma intende garantire un'attività di trasporto e accompagnamento individuale per favorire l'indipendenza e facilitare la mobilità alle persone con disabilità, non in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici, residenti nel territorio del Comune di Parma;

che il Comune di Parma intende altresì garantire, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, la stessa attività a favore di persone con disabilità, bisognose di raggiungere il seggio elettorale eventualmente anche con l'uso della barella;

che il Comune di Parma, in ottemperanza alle linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per mitigare l'impatto di eventuali ondate di calore, predispone ogni anno un piano di monitoraggio e tutela delle persone fragili, in cui sono previsti anche interventi a supporto della mobilità;

che l'attività di trasporto oggetto della presente convenzione si inserisce nella più generale rete, istituita dal Comune di Parma, di interventi in campo sociale finalizzati a rimuovere le situazioni invalidanti che impediscono il normale sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita della collettività;

che gli obiettivi dell'attività oggetto della presente Convenzione sono a tutti gli effetti rispondenti alle esigenze di pubblico interesse ed utilità pubblica;

che non si è provveduto alla redazione del DUVRI, giusta comunicazione del RSPP dell'Ente, prot. n. 57122 del 25/03/2022, presente in atti;

che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 06/04/2022, in esecuzione della determina n. 774 del 04/04/2022, il Comune di Parma ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione di un'Associazione di promozione sociale e Organizzazione di volontariato, cui assegnare la gestione dell'Attività di trasporto dedicato a persone con disabilità;

Richiamati

- la D.D. n. … del ../../…. di conclusione della procedura ad esito della quale la candidatura di …….. è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria e con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare il comma 2° dell'art. 26 "Mobilità e trasporti collettivi" che così recita: "I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, nonché il comma 1° dell'art. 29 "Esercizio del diritto di voto" che così recita: "In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale";

- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore";

- la Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge 3 marzo 2009 n.18 art. 20 che promuove il diritto alla mobilità, diretto a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini che per particolari condizioni fisiche non risultano in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici;

- l'Art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la Legge n. 328/2000 e ss. mm.;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

- la Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- la Legge n. 124/2017 e ss. mm.;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Rilevato

che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione.

Richiamati inoltre

- l'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

- l'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e l'articolo 12 della Legge Regionale n. 34/2002 s.m.i. che dispongono che gli enti locali debbano pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantire la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

Tanto premesso,

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti e le obbligazioni tra Comune di Parma, come sopra rappresentato e _____, come sopra rappresentato, in merito all'assegnazione ad _____ medesima dell'attività di "Trasporto e accompagnamento individuale a favore di persone con disabilità non in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici" di cui ai successivi artt. 2 e 3;

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal ../../202 al ../../202…, rinnovabile per ulteriori due anni.

Art. 3 - Finalità

L'attività di trasporto dedicato, ispirandosi ai principi della Legge n. 104/92 –art. 26 comma 2 e della Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge 3 marzo 2009 n.18 art. 20 per promuovere il diritto alla mobilità, è diretta a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini che, per particolari condizioni fisiche, non risultano in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici.
L'attività è finalizzata a soddisfare gli spostamenti legati ad esigenze determinate dalle seguenti motivazioni: lavoro e istruzione, cure mediche, esigenze personali e tempo libero.
Nel caso in cui sopravvengano richieste di trasporto per lavoro, istruzione e cure mediche superiori rispetto alla capacità organizzativa, verrà data priorità a queste ultime rispetto alle attività di svago e tempo libero.
L'attività è garantita dal lunedì al sabato, tranne le domeniche e le festività, su tutto il territorio del Comune di Parma, ivi comprese le frazioni.

Art.4 – Beneficiari

L'attività è rivolta ai cittadini con disabilità, non in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici, residenti nel territorio comunale con le seguenti caratteristiche:

- età fino ai 65 anni con invalidità civile al 100%;

• persone che hanno compiuto 65 anni, con invalidità civile al 100% e difficoltà motoria, che si recano a terapie, cure e visite mediche;
• persone che hanno compiuto 65 anni con invalidità civile al 100% con difficoltà motoria per esigenze personali e di tempo libero al sabato;
• minori di età con disabilità certificata (L.104/92), in casi straordinari, concordati tra le parti, qualora non sia possibile o opportuno l'impiego dei servizi di trasporto ad essi normalmente dedicati e i genitori non riescano a provvedere autonomamente.

Sono esclusi dalla fruizione del servizio coloro che possiedono e guidano un'autovettura personale, mentre sarà oggetto della valutazione del Servizio ogni caso in cui si è usufruito del contributo per adattamento dell'auto ai sensi della L.R. 29/97.

Art. 5 – Modalità di Accesso

L'accesso viene autorizzato dal Dirigente del Settore Sociale del Comune di Parma che, in base ad opportune valutazioni rilascia autorizzazioni permanenti o temporanee (in base al periodo di riconoscimento dell'invalidità). In caso di minori l'autorizzazione è sempre temporanea e connessa alla durata del bisogno.
Sulla base del tariffario Comunale la quota di compartecipazione degli utenti per l'accesso al servizio è riscossa direttamente dal Comune.

Art. 6 - Modalità di realizzazione dell'attività

L'attività si espleta trasportando le persone sole o con accompagnatore dal luogo di partenza al luogo di destinazione secondo diverse modalità:
trasporto con mezzo attrezzato e accompagnatore a bordo;
trasporto con mezzo attrezzato senza accompagnatore;
trasporto con auto o pulmino.
In caso di trasporto di minori è sempre necessaria la presenza di un accompagnatore.
L'attività prestata è esclusa in tutte quelle circostanze in cui, in base a disposizioni normative e/o rapporti contrattuali, il trasporto è previsto a carico di altre strutture o soggetti.
L'attività si svolge, nel rispetto delle priorità indicate, previa prenotazione telefonica da parte dell'interessato (chi ha la responsabilità genitoriale nel caso di trasporto di minori) a ……*l'APS o ODV*.
Coloro i quali usufruiscono dell'attività di _____ sono tenuti a possedere la tessera di accesso in corso di validità, rilasciata dalla Struttura Operativa Non Autosufficienza del Comune di Parma.

Art 7 – Organizzazione

_____ si impegna a svolgere l'attività di trasporto ordinario e accompagnamento con cadenza giornaliera dal lunedì al sabato di ogni settimana tranne le domeniche e le festività.
_____ si impegna a mettere a disposizione un numero di mezzi sufficiente e di tipologia idonea a garantire un efficiente ed efficace svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – Trasporto e accompagnamento elettorale

La presente convenzione prevede che sia assicurata altresì l'attività per i periodi elettorali. Essa è rivolta agli elettori del Comune di Parma che per la propria disabilità e/o per le caratteristiche dell'abitazione hanno necessità di essere prelevati davanti alla propria abitazione o all'interno della propria abitazione, eventualmente anche con ausili particolari o con barella e condotti all'interno della sezione elettorale o, se necessario, nelle opportune sedi ambulatoriali per la necessaria certificazione.

Art. 9 – Trasporto in caso di ondate di calore

La presente convenzione prevede altresì l'attuazione di interventi a supporto della mobilità che il Comune di Parma, in ottemperanza alle linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per mitigare l'impatto di eventuali ondate di calore, predispone ogni anno tramite un piano di monitoraggio e tutela delle persone fragili;

Art 10 – Obblighi tra le parti

_____ si obbliga a:
- garantire l'attività descritta secondo i criteri specificati agli artt. 3, 7, 8, 9 e con le modalità indicate all'art. 6;

- trasmettere periodicamente il resoconto totale delle attività prestate e delle spese sostenute nel mese precedente;
- utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di servizio richiesto;
- assumersi tutti gli oneri relativi agli automezzi utilizzati;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- svolgere le attività oggetto del presente rapporto convenzionale con l'apporto determinante e prevalente dei propri soci volontari o in subordine operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività in questione;
- in caso di trasporto di minori, garantire che gli stessi siano affidati alla custodia delle persone (insegnanti, terapeuti) indicate da chi ha la responsabilità genitoriale;
- comunicare tempestivamente alla Struttura Operativa Non Autosufficienza del Comune di Parma qualsiasi interruzione, sospensione o variazione che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- rispettare i principi a garanzia assoluta della riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati individuali, nel rispetto del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
- ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- fornire alla Struttura Operativa Non Autosufficienza comunicazione di eventuali incidenti come sinistri, collisioni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività;
- garantire che volontari ed operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative e delle linee di indirizzo del settore;
- osservanza del DPR 62/2013 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", che all'art. 2 comma 3 prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto;
- partecipare, con il responsabile dell'attività ad incontri periodici con un responsabile per l'Amministrazione Comunale e con il Gruppo di lavoro (art. 5 del documento Caratteristiche e criteri organizzativi dell'attività), incaricato del controllo e della verifica in ordine allo stato di attuazione dell'attività, al fine di garantire il coordinamento delle rispettive attività.

Il Comune si obbliga a:
- rimborsare periodicamente le spese sostenute e documentate per l'attività svolta;
- trasmettere periodicamente l'elenco aggiornato degli utenti autorizzati al trasporto, con l'indicazione del tipo di autorizzazione ed eventuali altre notizie utili allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- comunicare ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto.

Art.11 – Risorse economiche

Il Comune di Parma riconosce a l'*APS o ODV,* per l'attività oggetto della presente convenzione, il rimborso periodico delle spese sostenute fino ad un massimo di con un tetto massimo annuale di € 170.000,00 (operazione esclusa IVA per mancanza dei presupposti oggettivi ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72) per l'attività di trasporto degli adulti e dei minori.

Gli importi verranno corrisposti mensilmente dal Comune di Parma a l'*APS o ODV*, dietro presentazione di note corredate da una relazione sull'attività svolta e rendicontazione economica dei costi sostenuti.

Art.12 - Pagamenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'*APS o ODV* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha comunicato all'Ente il conto corrente dedicato alla presente Convenzione ed il nominativo delle persone delegate ad ivi operarvi. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'*APS o ODV* è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'*APS o ODV* non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In atti è presente la comunicazione datata _____ di _____ in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.

Art.13 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

Il Comune può accertare in ogni momento l'attività svolta *dall'APS o ODV* che, periodicamente, fornisce i dati relativi alla fruizione da parte degli utenti. Sono altresì previsti incontri periodici, ad iniziativa di ognuna delle parti, volti all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui al presente progetto. I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dagli enti di appartenenza, attualmente configurabili nella persona della Responsabile della Struttura Operativa Non Autosufficienza per il Comune di Parma, del Responsabile della Struttura Operativa Genitorialità per quanto riguarda il trasporto dedicato ai minori e del _____ per _____, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative del settore.
Il Comune di Parma è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte da _____.
A tale proposito, _____, con cadenza mensile, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Parma possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.
La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.
Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute da _____:

- carburante;
- manutenzione dei mezzi;
- costo di personale eventualmente impiegato;
- oneri relativi alle spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (ex art. 4 L.266/91);
- spese vive e documentate per la gestione del servizio/i;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- eventuale quota a parte dei costi di ammortamento per l'acquisto mezzi dedicati;
- eventuale rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione/Ente esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 14 – Assicurazioni

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Parma, _____ provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

_____ è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Parma è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, _____ ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n…… del…….rilasciata da……per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri volontari, dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività e, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Parma è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 15 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza derivante dalla presente convenzione, _____ ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell'Ente Comune di Parma come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata della presente Convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione dell'attività, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre irregolarità da parte di _____. In caso di mancato reintegro, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 seguente.

Art. 16 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Parma.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, _____ assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Parma le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

In esecuzione della presente convenzione, _____ effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'**Accordo allegato** al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

_____ è, pertanto, designato dal Comune di Parma quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 18 - Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale (GC) n.720/2013 e successivamente modificato con GC n. 204/2014, GC n. 79 /2017 e GC n. 217/2021, _____ e, per suo tramite, i suoi volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 19 – Inosservanza nella realizzazione delle attività

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Parma si riserva la facoltà di applicare una sanzione – previo contraddittorio e valutazione delle controdeduzioni che _____ potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione.
L'entità della sanzione, da calcolare in rapporto alla rilevanza dell'inosservanza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività, potrà variare nella misura di un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000/00 per singola fattispecie, tenuto conto della gravità e/o reiterazione dei comportamenti/interventi non conformi a quanto previsto dalla Convenzione e agli impegni assunti dall' EAP come risultanti dal Progetto Definitivo e valutato il danno d'immagine provocato al Comune di Parma.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 20 – Risoluzione della convenzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza di _____, il Comune di Parma liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella presente convenzione;
- qualora _____si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Parma, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione dell'attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee. Al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 21 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 22 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Parma.

Art. 23 – Registrazione

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico di _____.

FIRME

Per Comune di Parma

……

Per APS o ODV

……..

Allegato:
Accordo per il trattamento dei dati personali

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

tra

Comune di Parma, con sede legale in str. Repubblica, 1 43121 Parma, P.IVA *00162210348* (di seguito anche **"Titolare del trattamento"** o **"Titolare" o "Ente"**), rappresentato ai fini del presente accordo dal Dott. Luigi Squeri in qualità di Dirigente del Settore Sociale,

e

Cooperativa Sociale Società Dolce con sede legale in Via Cristina da Pizzano 5 40133 Bologna (BO) (Codice Fiscale e P. IVA 03772490375) (di seguito anche **"Responsabile del trattamento" o "Responsabile"**), rappresentata ai fini del presente accordo da *[indicare nome e cognome del rappresentante del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo]*, in qualità di *[indicare, ad esempio, se rappresentante legale, Dirigente, ecc ecc…]*,

di seguito indicate congiuntamente come le **"Parti"**

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale _____ è stata assegnata a _____ la gestione dell'attività oggetto della presente convenzione*;*
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), consente a qualsiasi Titolare del trattamento dei dati personali di ricorrere ad uno o più Responsabili che trattano dati per conto del Titolare stesso, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

Art. 1
Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
Oggetto

Oggetto del presente Accordo è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio di inclusione scolastica e per effetto dell'adempimento del contratto in essere tra le Parti.
Nel quadro della disciplina dettata dal citato contratto, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.
Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie ai fini dell'erogazione del presente Servizio e si impegna ad adeguarle e a mantenerle adeguate, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri collaboratori e dipendenti, delle presenti istruzioni nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia di trattamento di dati personali.

Art. 3
Definizioni

- **"Accordo"**: questo scritto;
- **"Autorità di vigilanza"**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali;
- **"dati personali"**: ai fini del presente Accordo, i dati personali sono i dati relativi ad **interessati**, trattati ai fini del Servizio erogato dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;
- **"diritti degli interessati"**: i diritti cui sono destinatari gli interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti degli interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali,

di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;

- **"interessato":** (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i dati personali. Ai fini del presente Accordo, l'interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **"Provvedimento"**: *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.
- **"Regolamento"**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **"Responsabile" o "Responsabile del trattamento":** in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i dati personali per conto del Titolare;
- **"Responsabile della protezione dei dati":** soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **"Servizio"**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nel contratto in essere;
- "**Sub-Responsabile del trattamento":** (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i dati personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **"Titolare del trattamento" o "Titolare":** in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **"Violazione dei Dati Personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4
Scopo e finalità del trattamento da parte del Responsabile

Lo scopo e le finalità del trattamento dei dati personali del Titolare da parte del Responsabile nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Art. 5
Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i dati personali del Titolare solo se necessario ai fini dell'erogazione del Servizio oggetto del contratto in essere tra le Parti e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo nonchè nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- adottare le misure opportune e necessarie per garantire il rispetto delle modalità di raccolta e dei requisiti dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;

- nel caso in cui il Responsabile, nelle operazioni di trattamento, si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti:
- siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
- s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
- accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio erogato, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere almeno le seguenti istruzioni:
- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
- considerare i dati personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto di tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
- attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei dati personali eventualmente conosciuti;
- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i dati personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente dati personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei dati personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della *"privacy by design"* e *"privacy by default"* e di integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento;

- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
    - garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio oggetto dell'Accordo, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
    - rispettare le istruzioni scritte del Titolare in materia di trattamento di dati personali e, su richiesta del Titolare, è tenuto a dimostrare la conformità a tali obblighi.

Art. 6
Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:
- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

Art. 7
Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:
- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del trattamento qualora il Servizio erogato, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali o dalla normativa applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 8
Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio oggetto del contratto in essere tra le Parti e nel rispetto dei termini di cui al presente Accordo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio stesso.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto del contratto in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai servizi erogati dal Sub-responsabile in favore del Responsabile, descrivere gli stessi, nonchè le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai medesimi servizi. Il Responsabile, se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9
Diritti degli interessati

Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail l.squeri@comune.parma.it).

Art. 10
Violazione di dati personali

Il Responsabile adotta soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali. Al verificarsi di tali violazioni, s'impegna a comunicarle al Titolare tempestivamente e in nessun caso non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza contattando il Dirigente del Servizio/settore e scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.parma.it. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento

interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile a permettere al Titolare del trattamento di procedere, se necessario, alla notifica all'Autorità di vigilanza competente ed eventualmente agli interessati, ai sensi degli art. 33 e ss. del Regolamento.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il tipo, data, ora della violazione;
b) la natura, la sensibilità e il volume dei dati personali interessati;
c) la facilità di identificazione dei soggetti interessati dalla violazione;
d) l'elenco dei soggetti interessati dalla violazione di sicurezza (se disponibili), incluse le informazioni di contatto;
e) le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali interessati;
f) la descrizione delle probabili conseguenze, per il Titolare, della violazione dei dati personali subita dal Responsabile e/o dai Sub-responsabili, fermo restano che la valutazione finale spetta al Titolare;
g) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio e mitigarne gli effetti al fine di ridurre al minimo i danni.
Nel caso in cui le suddette informazioni non fossero disponibili entro le 24 ore, il Responsabile comunicherà al Titolare le informazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di procedere, se necessario, alla notifica preventiva all'Autorità.
Il Responsabile in caso di violazione della sicurezza, deve fornire ragionevole assistenza al Titolare nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di informare l'Autorità di vigilanza e gli interessati, laddove necessario, fornendo le informazioni a sua disposizione e tenendo conto della natura del trattamento.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una violazione dei dati personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

Art. 11
Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'Allegato 3 un elenco delle misure che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

Art. 12
Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce a accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Art. 13
Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una violazione dei dati personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

Art. 14
Modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15
Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i dati personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 60 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

Art. 16
Validità e cessazione

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nel contratto in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Per il Comune di Parma
Il Dirigente del Settore Sociale
Dott. Luigi Squeri

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:
[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Allegato 1: dettagli sui trattamenti effettuati dal Responsabile

Il presente Allegato include alcuni dettagli sul trattamento dei dati personali che il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare, come richiesto dall'articolo 28, par. 3, del Regolamento.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati:

- ☐ abitudini di vita e di consumo
- ☐ attività economiche e/o commerciali, finanziarie e/o assicurative
- ☐ beni, proprietà, possessi
- ☐ codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- ☐ dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione
- ☐ dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
- ☐ dati sul comportamento
- ☐ istruzione e cultura
- ☐ lavoro
- ☐ nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- ☐ ruolo lavorativo

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (OVE PRESENTI)

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie particolari di dati personali:

- ☐ convinzioni religiose
- ☐ dati particolari come definito dall’art. 9 del Regolamento Europeo
- ☐ dati particolari comunicati spontaneamente dal potenziale candidato
- ☐ dati particolari relativi ai familiari dell’interessato
- ☐ origini razziali o etniche
- ☐ stato di salute

Allegato 2
(da compilare da parte del Responsabile)

Elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data della stipula dell'accordo

Cognome Nome /Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia di Servizio erogato	Stato di conservazione dei dati

Allegato 3: Istruzioni aggiuntive

Istruzioni integrative per il trattamento dei dati del Titolare

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza che il Responsabile deve adottare per l'utilizzo dei dati del Titolare ivi incluso quanto indicato nei seguenti documenti:

- "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco delle misure è descritto all'indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime- sicurezza-ict

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 rubricato come "**Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**". Il decreto è disponibile all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00150/sg

AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NETWORK E SISTEMI DI SICUREZZA

Il Responsabile deve configurare il firewall e router al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless). Deve altresì essere negato tutto il resto del traffico ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta dati personali anche del Responsabile oppure utilizzare firewall evoluti che permettono di predire il traffico e di gestirlo tramite sistemi di intelligenza artificiale. I firewall devono essere configurati al fine di proteggere, verificare e convalidare il traffico che è diretto ai sistemi. Qualsiasi Servizio o traffico non autorizzato deve essere bloccato.

Il Responsabile conserva i dati solo qualora necessario per l'erogazione del Servizio.

SICUREZZA DEI DATI

Il Responsabile deve:

- limitare il periodo di conservazione dei dati personali nella misura necessaria per ogni singola attività di trattamento, nel rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari vigenti. Al personale del Responsabile non è consentito archiviare dati su supporti digitali portatili, salvo che questi ultimi presentino le adeguate misure di sicurezza ivi incluso la cifratura, una copia dei dati personali risiedono anche sui sistemi di archiviazione del Responsabile e siano stati autorizzati dal Titolare;
- crittografare (*cryptography in transit*) tutti i dati personali che transitano all'interno della rete del Responsabile e verso il Titolare attraverso i protocolli standard la cui sicurezza è assicurata;
- prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio sul perimetro della propria rete che analizzino il traffico aziendale al fine di controllare il flusso dei dati dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'esterno;
- proteggere adeguatamente i supporti dove sono fisicamente contenuti i dati del Titolare mediante l'adozione di misure logiche e fisiche come la chiusura a chiave e il registro degli accessi fisici al luogo di conservazione del supporto.
- per la dismissione degli asset e dei supporti informatici, deve mettere in atto procedure di pulizia sicura e certificata al fine di rimuovere in via definitiva tutti i dati personali e/o sovrascrivere in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo;
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali accessibili dai sistemi del Responsabile (ad es: accesso mediante credenziali riservate, implementazione di screen saver con password che si attivano dopo un breve periodo di inattività, ecc..).
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali contenuti in documenti cartacei (ad es: in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro assicurarsi che nessuno possa accedere alle informazioni riservate proteggendo i documenti originali e le fotocopie da furto o uso non autorizzato, conservando la documentazione in cassetti e armadi chiusi alla fine della sessione di lavoro).

BACK-UP E DISPONIBILITA' DEI DATI

Qualora il Servizio preveda che i dati personali forniti dal Titolare siano contenuti e conservati nei sistemi del Responsabile, questi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività inerenti al Servizio. Di tali dati potrà essere fatta una copia a fini esclusivi di back–up, ed è espressamente vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile del trattamento mette in atto procedure adeguate a ripristinare la disponibilità dei dati personali del Titolare conservati presso il Responsabile in modo tempestivo e continuo. Le procedure di backup garantiscono copie dei dati personali almeno settimanalmente, con una retention dei dati che garantisca delle copie di salvataggio cifrate ed adeguate (ad es: 15 gg /1 mese). Il personale autorizzato al back up deve essere identificato per garantire la continuità del Servizio al Titolare.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

Qualora previsto dal servizio erogato, l'autorizzazione ad accedere agli ambienti contenenti dati personali viene fornita, secondo i principi del *"need to know"* e del *"least privilege"*, da parte del Titolare del trattamento e per quanto di propria competenza dal Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento deve avere implementato policy e procedure tali da garantire la corretta identificazione degli utenti e degli amministratori che accedono alle componenti di sistema che gestiscono i dati personali del Titolare. Il Titolare deve assegnare a tutte le persone autorizzate un nome utente univoco prima di consentire a quest'ultimi di accedere ai sistemi di autenticazione e ai propri dati personali.

Il Responsabile del trattamento deve identificare il/i custode/i delle password di sistema.

AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile deve assegnare ad ogni persona autorizzata che accede ai dati del Titolare le risorse di sistema e il relativo diritto di accesso. Tutti gli accessi ai database contenenti dati personali del Titolare devono essere protetti/controllati assegnando le credenziali necessarie per l'erogazione del Servizio al Titolare.
Le credenziali devono essere adeguatamente protette da abusi. L'accesso deve essere concesso solo al personale del Responsabile che ne ha realmente bisogno per l'esecuzione del proprio lavoro / dei propri compiti. Al momento dell'assunzione il Responsabile deve prevedere una procedura che gestisca il diritto di accesso ed il relativo profilo dei nuovi assunti in base al proprio ruolo (ad es: qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Titolare, tale richiesta dovrà essere inoltrata al Titolare stesso; qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Responsabile, tale adempimento dovrà essere svolto dal Responsabile).
In caso di modifica o di dimissione di una persona autorizzata del Responsabile che accede ai sistemi del Titolare mediante accessi forniti da quest'ultimo, il Responsabile dovrà avvisare immediatamente il Titolare affinchè possa rivedere oppure chiudere tali accessi.
I diritti di accesso ai dati personali delle persone autorizzate sono rivisti a intervalli regolari, secondo il corretto processo di Identity and Access Management del Responsabile.

LOGGING E MONITORAGGIO
L'accesso agli ambienti del Responsabile contenenti dati personali del Titolare sono monitorati e loggati al fine di tracciare il collegamento tra l'accesso e l'utente che accede ai dati personali. Il Responsabile deve registrare almeno le seguenti voci del registro di log:
- Identificazione dell'utente;
- Tipo di evento;
- Data e ora;
- Indicazione di successo o fallimento;
- Fonte dell'evento;
- Identità dei dati interessati (qualora il sistema lo permetta);

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i log dai Responsabili del trattamento e/o dai Sub-responsabili.

ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DELLE PERSONE
È necessario che il Responsabile attui un programma formale di sensibilizzazione sulla sicurezza per rendere consapevole tutto il personale delle politiche e procedure relative alla sicurezza dei dati personali.
Il Responsabile ha in essere chiari accordi contrattuali con i fornitori dei servizi (Sub-responsabili), al fine di pattuire la loro responsabilità in merito alla sicurezza dei dati personali che trattano/memorizzano/trasmettono per conto del Titolare.
Le responsabilità e i doveri degli addetti relative alla riservatezza dei dati personali devono essere validi anche dopo la cessazione o il cambio di impiego.

DATA PROTECTION BY DESIGN
Il Responsabile o il Titolare che necessitino di nuovi software devono assicurarsi che siano progettati e sviluppati tenendo in considerazione la sicurezza dei dati e rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
Ogni software che giunge a fine vita viene sostituito dal Responsabile o dal Titolare con il supporto del Responsabile.

I processi di gestione delle modifiche nei software/applicazioni devono essere integrati con controlli e requisiti di sicurezza appropriati, al fine di garantire la protezione continua del software/applicazioni informatiche in vigore subito dopo queste modifiche.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

I processi e gli strumenti per la gestione degli incidenti devono essere correttamente implementati e/o migliorati al fine di consentire il rilevamento e la classificazione delle violazioni dei dati personali in modo che siano correttamente comunicati al Titolare affinché possa provvedere entro i termini stabiliti alla gestione della violazione (vedi anche punto 10).

Il Responsabile ha l'obbligo di creare e mantenere aggiornato uno specifico registro delle violazioni dei dati personali.